

Legge del 4 aprile 2012 n. 35 -

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - supplemento ordinario

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Allegato 1

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al **decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5**

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 7 aprile 2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Il **decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5**, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)

Allegato 1 -

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al **decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5**

In vigore dal 7 aprile 2012

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: "dal codice del processo amministrativo" sono aggiunte le seguenti: ", di cui al **decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104**";

al capoverso 9, le parole: "nei termini" sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: "previsti" e' sostituita dalla seguente: "previsto";

al capoverso 9-quinquies, le parole: "e' espressamente indicato" sono sostituite dalle seguenti: "sono espressamente indicati" e le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1:

al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: "nel corso dell'anno precedente" sono inserite le seguenti: ", ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime";

al capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: "secondo la disciplina del"

sono inserite le seguenti: "codice dell'amministrazione digitale, di cui al";

alla lettera e), le parole: "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "delle stesse";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'[articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59](#), e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'[articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attivita' definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400](#), e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165](#), e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilita' amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e' adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015 per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma e' ispirato al principio della proporzionalita' degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attivita' di misurazione e di riduzione gia' realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-bis, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonche' gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'[articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59](#), e dei successivi accordi attuativi.

3-septies. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-sexies si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'[articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e successive modificazioni.

3-octies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo".

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: "dell'articolo 381 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento della validita' su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495](#), e successive modificazioni";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'[articolo 5, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124](#), ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilita' di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche";

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole:

"dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "di spesa" e le parole: "come rifinanziata" sono sostituite dalle seguenti: "come integrata, da ultimo,";

alla rubrica, dopo le parole: "persone con disabilita'" sono inserite le seguenti: "e patologie croniche".

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica";

al secondo periodo, dopo le parole: "dall'articolo 76 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al";

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: "degli articoli 5 e 6 del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al" e sono soppresse le parole: ", previa comunicazione al comune di provenienza,";

al secondo periodo, dopo le parole: "iscrizioni anagrafiche" sono inserite le seguenti: "e delle corrispondenti cancellazioni";

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e al comune di provenienza";

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

"5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223](#), le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione".

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: "alle disposizioni" sono inserite le seguenti: "del codice";

alla lettera d), dopo le parole: "all'articolo 1937 del" sono inserite le seguenti: "codice dell'ordinamento militare, di cui al";

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159](#), dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

"Art. 6-bis. (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita' competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa e' dovuta.

Art. 6-ter. (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82](#), in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalita' informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: "lettere c), d) ed e), del" sono inserite le seguenti: "testo unico di cui al".

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Le domande" sono inserite le seguenti: "e i relativi allegati" e dopo le parole:

"all'articolo 65 del" sono inserite le seguenti: "codice di cui al";

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: "di livello comunitario" sono sostituite dalle seguenti: "adottata al livello dell'Unione europea";

al secondo periodo, le parole: "Con eguale procedura si stabilisce" sono sostituite dalle seguenti: "Secondo le disposizioni del primo periodo e' altresì stabilita".

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: "e la dichiarazione di cui" sono sostituite dalle seguenti: "e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n.37 del 2008, la dichiarazione di cui";

nella rubrica, la parola: "termici" e' soppressa.

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione".

All'articolo 11:

il comma 2 e' soppresso;

al comma 4, le parole: "dalla lettera a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo";

al comma 5, lettera b), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata";

al comma 6:

al primo periodo, la parola: "comunitarie" e' sostituita dalle seguenti: "di altro Stato dell'Unione europea";

al secondo periodo, le parole: "Restano fermi i corsi di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione";

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del [regolamento \(CE\) n.1071/2009](#) le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno

carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n.1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5";

al comma 7, dopo le parole: "all'articolo 73 del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al" e le parole: "dell'articolo 30, del" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 30 del codice di cui al";

al comma 8, le parole: "dei dispositivi di combustione e scarico"

sono sostituite dalle seguenti: "delle emissioni dei gas di scarico";

al comma 9, le parole: "decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285" sono sostituite dalle seguenti: "Codice della strada".

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali).
- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n.213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni".

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: "associazioni di categoria interessate" sono inserite le seguenti: ", comprese le organizzazioni dei produttori di cui al [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#)";

al comma 2:

all'alinea, le parole: ", presenti e futuri" sono soppresse e dopo le parole: "concernenti l'attivita' di impresa" sono inserite le seguenti: ",compresa quella agricola,";

alla lettera b), dopo le parole: "Unioncamere, Regioni" sono inserite le seguenti: ", agenzie per le imprese";

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:

"c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al [comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n.40](#), e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza";

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Le Regioni" sono inserite le seguenti: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";

al comma 6, dopo le parole: "e in materia di giochi pubblici"

sono inserite le seguenti: "e di tabacchi lavorati,";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita' economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non prevalente, con altre attivita' commerciali".

Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:

"Art. 12-bis. (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: "La licenza ha validita' annuale"

sono sostituite dalle seguenti: "La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale";

alla lettera c), le parole: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#)".

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: "comunitaria" e' sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: "associazioni imprenditoriali" sono inserite le seguenti: "e le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative su base nazionale,";

alla lettera d), la parola: "amichevole" e' soppressa;

alla lettera f), le parole da: "soppressione o riduzione" fino a: "(UNI EN ISO-9001)," sono sostituite dalle seguenti:

"razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualita' ISO";

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", le province autonome di Trento e di Bolzano";

al comma 6, le parole: "in materia fiscale e finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,";

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni".

All'articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: "unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e" sono sostituite dalle seguenti:

"all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle";

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: "province autonome"

sono inserite le seguenti: ", ai comuni" e dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n.88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonche' sulla fruibilita' dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.";

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: "province autonome" sono inserite le seguenti: ", ai comuni" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'INPS rende note le informazioni cosi' raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalita' di attuazione del comma 3 del presente articolo";

al comma 5, lettera c), le parole: "dell'ISEE" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

"6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti:

"alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilita', "".

All'articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 38 e 38-bis del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al";

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n.394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita' nell'acquisizione della documentazione";

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di documentazione amministrativa per gli immigrati".

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: "terzo periodo," e' inserita la seguente: "del";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o piu' operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro";

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale"

sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unita' produttive ubicate in piu' province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unita' produttive dell'impresa procedente";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa".

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: "sono inseriti i seguenti" sono sostituite dalle seguenti: "e' inserito il seguente".

All'articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: "dall'articolo 62-bis del" sono inserite le seguenti:

"codice dell'amministrazione digitale, di cui al";

al comma 3:

alla lettera a), le parole: "del dopo le parole" sono sostituite dalle seguenti: "dopo le parole";

alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: ", dalla quale risultano" sono sostituite dalle seguenti:

";

da essa risultano";

alla rubrica, le parole: "e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e' stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore puo' agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

All'articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: "Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI" sono inserite le seguenti: "e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale", le parole: "e della tutela territorio" sono sostituite dalle seguenti:

"e della tutela del territorio" e dopo le parole: "sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese" sono inserite le seguenti: "e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale";

dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni".

All'articolo 24:

al comma 1:

dopo la lettera d) e' inserita la seguente:

"d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita' del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita' equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"";

alla lettera e), la parola: "comunitaria" e' sostituita dalle seguenti: "dell'Unione europea";

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

"f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi supportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"";

alla lettera g), le parole: "alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

" sono soppresse, e" sono soppresse;

alla lettera h), l'alinea e' sostituito dal seguente:

"all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente:" e il capoverso "5-bis" e' numerato come capoverso "5".

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: "senza oneri" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "con esse" sono aggiunte le seguenti: "anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e

successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento".

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: "come pascoli, prati o pascoli arborati" sono inserite le seguenti: "o come tartufoie coltivate".

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: "effettuati" e' sostituita dalla seguente: "effettuata".

All'articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: "l'ammissibilita'" sono sostituite dalle seguenti:

"l'ammissione" e le parole: "utilizzatrici finale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzatrici finali".

All'articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: "senza oneri aggiuntivi"

sono sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri".

Dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

"Art. 31-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacita' del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche gia' esistenti nel territorio, nonche' di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, e' istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge universita' e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attivita' didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla [legge 3 luglio 1998, n.210](#), come da ultimo modificata dalla [legge 30 dicembre 2010, n. 240](#), corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attivita' di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' composto da cinque esperti di elevata professionalita'. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attivita' della scuola e' autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'[articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n.77](#), e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88](#).

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola puo' assumere carattere di stabilita' a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

All'articolo 32:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: "interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali."" sono sostituite dalle seguenti: "interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.". Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese";

alla lettera b), capoverso, le parole: "di natura non regolamentare" sono sostituite dalle seguenti: "adottato ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'[articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

All'articolo 33:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: "in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali" sono sostituite dalle seguenti:

"in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali" e le parole: "per il periodo massimo di durata del grant" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione";

al secondo periodo, le parole: "Lo svolgimento dell'attivit  di ricerca inerente il grant" sono sostituite dalle seguenti: "Lo svolgimento dell'attivit  di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione";

al terzo periodo, le parole: "rimane a carico del grant comunitario o internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale";

al comma 2, le parole: "in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali";

la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca".

All'articolo 35:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Il [terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile](#) e' abrogato";

al comma 2, lettera a), le parole: "e poteri" sono sostituite dalle seguenti: "e i poteri";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. La disposizione di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarita' di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica e' previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti".

All'articolo 37:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Dopo il [comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n.2](#), e' inserito il seguente:

"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'[articolo 2630 del codice civile](#), sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia

integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata".

All'articolo 38:

al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "della presente disposizione".

All'articolo 39:

al comma 1, la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata".

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: "dall'articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 71".

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 31 del" sono inserite le seguenti: "codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al".

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: "e 314 del" sono inserite le seguenti: "codice dell'ordinamento militare, di cui al" e le parole:

"dall'entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore".

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: "del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42" sono sostituite dalle seguenti: "del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42" e le parole: "al fine di rideterminare e ampliare" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di precisare";

il comma 2 e' soppresso.

All'articolo 45:

al comma 1:

all'alea, le parole: "Al decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo";

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300," sono inserite le seguenti:

"previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,".

All'articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: "lettera h), del" sono inserite le seguenti: "codice del consumo, di cui al".

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica," sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunita' intelligenti" (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilita', il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanita', i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n.82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

2-quater. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete".

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 47-bis. (Semplificazione in materia di sanità digitale). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. (Digitalizzazione e riorganizzazione). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-quater. (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82](#), e' sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-quinquies. (Organizzazione e finalita' dei servizi in rete). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82](#), sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonche' per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-ter. A partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-bis utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' termini e modalita' di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusivita' indicato dal comma 3-bis, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-sexies. (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82](#), e' sostituita dalla seguente:

"a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato;

"".

All'articolo 48:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'[articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183](#), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le universita' possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76](#), e

successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati";

al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola:

"avviene" e' sostituita dalle seguenti: "sono eseguite";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76](#), e successive modificazioni, e' utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso [decreto legislativo n.76 del 2005](#), per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico".

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: "dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono soppresse;

dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) e' abrogata";

alla lettera c), numero 2), dopo la parola: "laurea" e' inserita la seguente: "o";

dopo la lettera f) e' inserita la seguente:

"f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" e' soppressa";

alla lettera l), numero 1), le parole: "di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2";

dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. A valere sulle risorse previste dall'[articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n.240](#), e limitatamente all'anno 2012, e' riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge".

L'articolo 50 e' sostituito dal seguente:

"Art. 50 (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilita' e valorizzando la responsabilita' e la professionalita' del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalita':

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attivita' didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalita' di cui alla lettera c) nonche' per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra poverta' e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'[articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilita' per almeno un triennio sulla

singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'[articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n.111](#), e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al [comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n.133](#), e' definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in eta' scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato [comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), per le finalita' di cui all'[articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, con le modalita' previste, per le necessita' dell'organico dell'autonomia e per le finalita' dell'organico di rete.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilita' di emanare, in analogia con la previsione di cui all'[articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per essere destinate alle finalita' di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

All'articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#);

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167](#), anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'[articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non piu' di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarieta', che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali".

All'articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n.23, e successive modificazioni";

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati";

al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:

"d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni".

All'articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: "ed eventualmente di una" sono sostituite dalle seguenti: "e di una".

All'articolo 55:

al comma 1, le parole: "personale strutturato" sono sostituite dalle seguenti: "personale di ruolo".

All'articolo 56:

al comma 1:

all'alinea, le parole: "Al decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo";

alla lettera a), le parole: "senza oneri" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri";

alla lettera b), la parola: "soppressa" e' sostituita dalla seguente: "abrogata";

al comma 2, al primo periodo, le parole: "a titolo oneroso, a cooperative di giovani di eta' non superiore a 35 anni" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita', agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni", il secondo periodo e' soppresso e, al terzo periodo, le parole: "senza oneri" sono sostituite dalle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri".

All'articolo 57:

al comma 1, lettera b), le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328" sono soppresse;

al comma 4, le parole: "sono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "sono rilasciati";

al comma 7, le parole: "per il bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "per la finanza pubblica", le parole:

"degli impianti industriali e" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e degli impianti industriali";

al comma 8, le parole: "gia' in essere in capo ai suddetti stabilimenti" sono sostituite dalle seguenti: "gia' rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti";

dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico";

al comma 10, le parole: "del relativo Regolamento di esecuzione"

sono sostituite dalle seguenti: "del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,";

al comma 15, le parole da: "non derivano" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Dopo l'articolo 57 e' inserito il seguente:

"Art. 57-bis. (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricit  e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitivita' nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'[articolo 3 del decreto legislativo 1^o giugno 2011, n. 93](#), sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al [regolamento \(CE\) n.663/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 e' aggiornata con periodicit  almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 1^o giugno 2011, n. 93](#)".

All'articolo 60:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: "cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri";

alla lettera c), dopo le parole: "adottano la carta acquisti"

sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),";

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti gi  beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza".

All'articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all'allegato e' sostituita dalla seguente:

----> Per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf. <----

Dopo l'articolo 62 e' inserito il seguente:

"Art. 62-bis. (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)".

[Torna al sommario](#)
